

Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Art. 5.

Rientro dei cervelli

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 0 dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 0 nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera a)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».

Art. 5 - bis

Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
- b) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «nove»;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;

- d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo».

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA *

le disposizioni fiscali si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 9/17/86 dal 2020.

BENEFICIARI	REQUISITI	AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	ESEMPIO
NEO-RESIDENTI (Articolo 24-bis del TUIR)	Soggetti non residenti in Italia in 9 anni sui 10 periodi d'imposta precedenti	possibilità di pagare un'imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera nella misura di 100.000 euro annui (più 25.000 per ogni familiare) - escluse le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni	15 anni salvo revoca o decadenza esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) - Irv e Irvfe su attività estere. esonero da imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti esistenti all'estero al momento della successione o della donazione	Un cittadino cinese (residente fiscale in Cina), svolge un'attività d'impresa tramite una propria società in India da cui ricava dividendi per l'equivalente di 2 milioni di euro. Inoltre, per l'attività di amministratore della società riceve compensi per 200mila euro annui. Dal 2020 si trasferisce in Italia optando per il regime dei neoresidenti. Sui redditi di fonte estera pagherà 100mila euro anziché 599.170 euro. Sui redditi di fonte italiana il prelievo è ordinario.
PENSIONATI (art.24-ter del Tuir - modificato dal DL Crescita)	Pensionati che percepiscono pensioni estere Pensionati che trasferiscono la propria residenza dal 2020 nei comuni con meno di 20mila abitanti situati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) Pensionati che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti	regime agevolato con aliquota unica al 7%	10 anni salvo revoca o decadenza esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) - Irv e Irvfe su attività estere. Nessun esonero da imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti esistenti all'estero: le imposte si applicano su tutti i beni ovunque esistenti.	Un cittadino francese che risiede in Olanda e percepisce una pensione olandese di 40.000 euro annui, e percepisce royalty per 100.000 euro annui, decide di trasferirsi a Otranto (Le) optando per il regime di favore riservato ai pensionati. Sui redditi di fonte estera pagherà l'imposta sostitutiva del 7% - pari a 9.800 euro. Senza regime speciale avrebbe pagato 53.370 euro di Irpef.
RICERCATORI/DOCENTI (art 44 del Dl 78/2010 - modificato dal DL Crescita)	Ricercatori e docenti che hanno svolto attività all'estero per 2 anni e si trasferiscono in Italia per svolgere attività di docenza/ricerca per i docenti e ricercatori Non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.	reddito imponibile pari al 10%	6 anni dal 2020 La durata può essere estesa a precise condizioni: acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (anche nei 12 mesi precedenti al trasferimento) oppure numero figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 8 anni (1 figlio) - 11 anni (2 figli) - 13 anni (3 figli)	Una ricercatrice italiana che lavora presso un'Università americana, decide di tornare in Italia per svolgere attività di ricerca presso un ente e percepisce 70.000 euro annui. Dovrà pagare Irpef su 7.000 euro (10% di 70.000), cioè 1.610 euro. Senza l'agevolazione avrebbe pagato 23.370 euro di Irpef.
LAVORATORI IMPATRIATI (art 16, comma 1 del Dlgs 147/2015 - modificato dal DL Crescita)	Lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori individuali) residenti all'estero per almeno 2 anni e che si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano. Soggetti in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream. Soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.	reddito imponibile pari al 30%	5 anni dal 2020 ulteriori 5 anni con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 50% ulteriori 5 anni con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo o con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 10%	Un cittadino italiano residente nel Regno Unito decide di tornare in Italia per lavorare per una società di consulenza ottenendo un reddito di 65.000 euro. Dovrà pagare Irpef solo su 19.500 EURO (30% di 65.000) cioè euro 4.665. Senza incentivo avrebbe pagato 21.320 euro di Irpef. L'agevolazione sarà applicata dall'impresa in busta paga tramite applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto.
per i lavoratori Non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.				

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA *

le disposizioni fiscali si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 917/86 dal 2020.

BENEFICIARI	REQUISITI	AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	ESEMPIO
<p>IMPATRIATI AL SUD (art 16, comma 5 bis del Dlgs 147/2015 modificato dal DL Crescita)</p>	<p>Lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori individuali) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni e che si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.</p> <p>soggetti in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.</p> <p>per chi si trasferisce dal 2020 al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)</p> <p>soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.</p> <p>per i lavoratori <u>Non</u> iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.</p>	<p>reddito imponibile al 10%</p>	<p>5 anni dal 2020</p> <p>ulteriori 5 anni con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 50%</p> <p>ulteriori 5 anni con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 10%</p>	<p>Una cittadina italiana lavora presso una società a Monaco di Baviera e decide di tornare in Italia per aprire un ristorante in Sicilia avviando un'impresa individuale che nel primo anno le consente un reddito pari a 40.000 euro. Il reddito imponibile nella misura del 10% (cioè 4.000 euro), su cui verserà Irpef pari a 920 euro. Senza l'agevolazione avrebbe pagato 11.520 euro di Irpef</p>
<p>SPORTIVI PROFESSIONISTI (art 16, comma 5 -quarter e 5- quinquies del Dlgs 147/2015 - modificato dal DL Crescita)</p>	<p>Sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.</p>	<p>reddito imponibile pari al 50%</p> <p>pagamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le entrate derivanti da questo contributo sono destinate ad un apposito capitolo di spesa dello Stato per il potenziamento dei settori giovanili</p>	<p>5 anni dal 2020</p> <p>ulteriori 5 anni con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo oppure con acquisto unità immobiliare di tipo residenziale in Italia - i redditi concorrono limitatamente al 50%</p>	<p>Un calciatore che gioca in un club estero, si trasferisce in un club italiano con un ingaggio di euro 2.000.000 annui. Con l'adesione al regime il club applicherà le ritenute sull'importo ridotto del 50% - pagando un IRPEF di 539.270 euro anziché 1.498.170 euro. Verrà aggiunto un contributo, dovuto per l'accesso al regime premiale, pari allo 0,5% della base imponibile che dovrebbe essere di euro 6.350.</p>

* Le informazioni diffuse hanno natura orientativa. L'effettiva applicazione del beneficio dipende dalla situazione personale di ciascun contribuente. Fanno fede i testi normativi e le istruzioni formate, anche tramite il proprio sito web, dall'Agenzia delle Entrate.